

**NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE**

CITA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE**

*Scrittura Privata N. 1 del 12 gennaio 2023.*

L'anno 2023 il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

**TRA**

- Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Panieri Marco, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 192 del 29 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di MEDICINA (C.F. 00421580374), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Montanari Matteo, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 52 del 28 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di CASTEL GUELFO (C.F. 01021480379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Franceschi Claudio, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 59 del 29 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Tassinari Nicola che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n.

42 del 30 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di BORGIO TOSSIGNANO (C.F. 82000010379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ghini Mauro, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 47 del 29 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di CASALFIUMANESE (C.F. 82002150371), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Poli Beatrice, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 68 del 28 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Baldazzi Alberto, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 38 del 29 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di DOZZA (C.F. 01043000379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Albertazzi Luca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 61 del 30 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01125200376), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Meluzzi Gabriele, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 41 del 12 dicembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig Panieri Marco che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione

assembleare n. 46 del 21 dicembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ;

**PREMESSO che:**

- in data 21.07.2004 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano hanno costituito il Nuovo Circondario Imolese ai sensi della L.R. n. 6/2004 ed in analogia con l'art. 32 TUEL,
- ai sensi dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'NCI promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- i Comuni aderenti, con l'intento di organizzare e gestire forme associative e di cooperazione ai sensi dell'art.30 del T.U. Enti Locali e con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita del territorio, hanno individuato nell'ambito del Circondario Imolese, l'ambito territoriale ottimale per la gestione associata di servizi e funzioni comunali;
- dal 1 Gennaio 2015 è operativa la Convenzione per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, con la quale i Comuni hanno conferito al NCI le funzioni, i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, ivi comprese quelle di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica Sicurezza esercitate dal personale di polizia locale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986;
- con deliberazione dell'Assemblea n.33 del 28/12/2020 si era dato indirizzo

- per l'avvio di un percorso condiviso con le Amministrazioni Comunali aderenti al NCI di riflessione sull'attuale assetto delle gestioni associate nel loro complesso e di valutazione della loro organizzazione in relazione ad esigenze di ottimizzazione degli output quali/quantitativi degli Enti aderenti, nonché di aggiornamento e revisione delle convenzioni in essere;
- per quanto attiene nello specifico alle funzioni di Polizia Locale, tale volontà è stata recepita nei documenti di pianificazione strategica del NCI ed in particolare nel Documento Unico di Programmazione 2022/24 che individua tra gli obiettivi operativi l'allargamento del numero Comuni in gestione associata, fino a ricomprendere i Comuni di Castel Guelfo di Bologna e Mordano che avevano deliberato il recesso dalla gestione associata, e una revisione generale della convenzione in essere;
  - in questa ottica si è proceduto ad una organica rimodulazione della Convenzione per il conferimento al NCI delle funzioni di polizia locale al fine di perseguire un miglioramento ed un efficientamento del rapporto fra Comuni e NCI;
  - con gli atti deliberativi sopra citati i nove comuni aderenti e il NCI hanno approvato il testo della presente convenzione;

**Si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento al Nuovo Circondario Imolese, per brevità N.C.I., del coordinamento e della gestione delle funzioni di Polizia Locale ( art. 13bis L.R. 24/2003, D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i ), con istituzione del Corpo unico intercomunale di

Polizia locale del nci ai sensi della L.R. 24/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. 24/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che servizio di Polizia Locale nei termini indicati dall'art. 5 della L. 65/1986

A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti al N.C.I.:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e del N.C.I., delle Ordinanze dei Sindaci e di quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;
- c) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
- d) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
- e) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
- f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai

rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;

h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano supporto ad interventi di protezione civile;

i) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.

L'elenco sopra riportato deve considerarsi integrato con ulteriori competenze attribuite dalla legge e dai regolamenti alla Polizia Locale, nonché da ulteriori competenze eventualmente concordate con le Amministrazioni conferenti tenendo conto della dotazione organica e delle risorse finanziarie attribuite.

3. La gestione associata del Corpo unico intercomunale di Polizia Locale è finalizzata a garantire:

- la presenza sul territorio dei Comuni firmatari della presente convenzione, delle forze del Corpo unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;

- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;

- l'invio di personale di polizia locale, attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale, in caso di

calamità che lo renda necessario per le aree colpite, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi o qualora si verificano gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente non aderente al NCI, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

4. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni del N.C.I. che hanno conferito la funzione.
5. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato attraverso provvedimenti organizzativi del N.C.I., con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
6. L'articolazione del Corpo Unico sul territorio avverrà attraverso l'istituzione di presidi territoriali. Tale articolazione, delineata territorialmente e connessa operativamente alle diversificate problematiche e necessità che le caratteristiche del territorio coinvolto richiedono, sarà approvata dalla Giunta su proposta del Comandante del Corpo. Tale modalità organizzativa è altresì finalizzata a migliorare il rapporto e la risposta alla cittadinanza, nonché a garantire maggiore presenza sul territorio di competenza.
7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la Legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dall'Assemblea del Nuovo Circondario, salvo

quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

## **Art. 2 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. La presente convenzione si pone in continuità con quella in essere per effetto della quale i Comuni di Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice e Medicina hanno già conferito al N.C.I. la gestione associata della funzione di Polizia Locale. Per i Comuni di Castel Guelfo di Bologna e Mordano il conferimento al N.C.I. delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art.12.
2. Il N.C.I. subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi del N.C.I. e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi del N.C.I. adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica.
4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).
5. La Giunta e l'Assemblea del N.C.I. si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 della Legge regionale 21/2012 e dello Statuto

del N.C.I..

6. Il N.C.I. utilizza risorse economiche proprie, trasferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.
7. Il N.C.I. utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art.7 della presente convenzione.
8. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al Presidente del N.C.I., qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato. Esso gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite, comprese le articolazioni territoriali.
9. Il N.C.I. deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinatario. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, lo stesso N.C.I. è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma al N.C.I..
10. In sede processuale la rappresentanza legale per le attività successive alla data della presente, è in capo al Presidente del N.C.I. che può delegarne l'esercizio a personale dipendente del N.C.I..
11. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la

sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

### **Art. 3 DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. Il N.C.I. si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento al N.C.I. del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento al N.C.I. di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Corpo unico, transitando nella dotazione organica del N.C.I.

3. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea del N.C.I., verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo Unico in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla L.R. . 24/2003 e ss.mm. e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.



4. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Corpo unico intercomunale vengono determinati attraverso atti organizzativi del N.C.I.
5. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL

#### **Art. 4 DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA**

1. La direzione ed il coordinamento tecnico del Corpo Unico intercomunale di Polizia locale del N.C.I. spetta al Comandante della struttura, il quale viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o le articolazioni territoriali eventualmente costituiti.
2. Il Comandante del Corpo Unico di polizia locale, nominato dal Presidente del NCI, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento del NCI, ed ha, tra gli altri, il compito di:
  - dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;
  - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio,
  - relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato

3. Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

#### **Art. 5 RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’N.C.I.**

1. Il N.C.I. è titolare di tutte le entrate relative alle funzioni conferite tramite la presente convenzione ed in particolare dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada e relative sanzioni accessorie. Restano di competenza dei Comuni le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazione di ordinanze e/o regolamenti comunali. Tutte le entrate sono gestite nel rispetto delle finalità definite dalla normativa e utilizzate dal N.C.I. per sostenere i costi di funzionamento della Polizia Locale. Le risorse eventualmente eccedenti le spese sostenute potranno essere ripartite a favore dei Comuni aderenti, seguendo le medesime disposizioni utilizzate per la ripartizione delle spese e come riportato al successivo comma 7.
2. Le quote di sanzioni accertate ed incassate per violazioni al codice della strada da parte del Corpo Unico di Polizia Locale del N.C.I. sottoposte a vincoli di destinazione da parte dei Comuni sulla base della loro territorialità, sono a questi quadrimestralmente rendicontate per l’effettivo impiego.
3. I Comuni aderenti comunicano, ogni anno entro il 31 Gennaio, al NCI le risorse impegnate nell’esercizio precedente per le spese destinate ai vincoli di destinazione per le violazioni del codice della strada.
4. Le spese per l’utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate al N.C.I. dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano al N.C.I. qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'N.C.I., anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'N.C.I. utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
6. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni e del N.C.I.. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
7. Le spese per il funzionamento del Servizio di Polizia Locale eccedenti i proventi derivanti dalle sanzioni accertate di cui al comma 1, sono ripartire con le seguenti modalità:
  - l'80% tra i Comuni di Imola e Medicina in proporzione agli abitanti residenti censiti al 31/12 dell'anno precedente;
  - il 20% tra i restanti Comuni aderenti in proporzione agli abitanti residenti censiti al 31/12 dell'anno precedente.
8. Gli organi del N.C.I. possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

9. La gestione finanziaria del Corpo unico intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale e di un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta del N.C.I. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale del N.C.I. anche in termini di autorizzazione alla spesa.
10. Il N.C.I si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
- l'ipotesi di Bilancio preventivo annuale entro due mesi precedenti al termine fissato dalla Legge per l'approvazione del Bilancio previsionare, comprensivo di un prospetto con il dettaglio delle previsioni di spesa vincolate ex art. 208 del Codice della Strada a carico del N.C.I. e dei Comuni aderenti.
  - il consuntivo delle spese dell'esercizio successivamente alla approvazione del rendiconto del N.C.I.
11. Il bilancio del Corpo unico intercomunale è su base triennale alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio di previsione del servizio viene esaminato dagli enti che assumono l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta del N.C.I. avvia una procedura di verifica politico- amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
12. Ogni qual volta gli organi del N.C.I. rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta del N.C.I. avvia una

procedura di verifica politico – amministrativa. L’informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

13. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza a cadenza quadrimestrale rispettivamente entro il 30/4, 31/8 e 31/12. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento alla previsione prevista nell’ultimo bilancio approvato per l’annualità di riferimento.
14. La gestione dei residui relativi ad entrate e spese realizzate fino al 31/12/2022 resta in capo ai Comuni.

#### **Art. 6 DENOMINAZIONE E SEDE**

1. La struttura associata assume la denominazione di “Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese”
2. Le sedi del Corpo Unico Intercomunale, del Comando centrale e dei presidi sono definite dalla Giunta del N.C.I anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

#### **ART. 7 BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. Il N.C.I. esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
  - in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
  - in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario

che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento al N.C.I. in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta del N.C.I. e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e del N.C.I., può essere é trasferita al N.C.I., a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta del N.C.I., previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione al N.C.I. per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. Il N.C.I. potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. Il N.C.I. utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta del N.C.I. e dei Comuni interessati. La manutenzione

delle strumentazioni tecnico/operative è a carico del N.C.I..

7. Il N.C.I. può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio di previsione del N.C.I., su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri del N.C.I. o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, al N.C.I..

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta del N.C.I., potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'N.C.I., ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni al N.C.I., è a carico del N.C.I.. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso al N.C.I., è a carico del N.C.I..
9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso al N.C.I.. I beni acquistati dal Corpo unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà al N.C.I.. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Corpo unico prima dell'inizio delle attività.

## **ART. 8 ARMAMENTO**

1. Il personale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dal N.C.I.
2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

## **ART. 9 STRUMENTI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI**

1. Al fine di regolamentare la gestione degli strumenti automatici di rilevazione delle infrazioni con riguardo sia a quelli già installati che a quelli da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriori apparecchiature, i Comuni aderenti alla convenzione delegano il Nuovo Circondario all'installazione, gestione e manutenzione degli strumenti di rilevazione automatica della velocità sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia locale.
2. Il N.C.I. subentra nei contratti in essere dei Comuni per la gestione delle apparecchiature già installate, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 2.
3. I costi la gestione delle apparecchiature già installate, per l'installazione di nuove apparecchiature, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per i servizi connessi sono sostenute dal N.C.I e ripartiti tra i Comuni sulla base di quanto previsto al comma 7 dell'art. 5. Il N.C.I. può altresì sostenere i costi

per l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi connessi di nuovi strumenti automatici di rilevazione delle infrazioni con risorse proprie e/o trasferite da altri Enti.

#### **ART. 10 VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Al fine di regolamentare la gestione del sistema di videosorveglianza con riguardo sia alle apparecchiature già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriori apparecchiature, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni aderenti alla convenzione delegano il Nuovo Circondario all'installazione, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia locale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa riconoscendo al NCI stesso piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.
2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla Protezione dei dati RGPD Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo.) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.
3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo al Nuovo Circondario per il tramite del Corpo

Unico Intercomunale di Polizia locale.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza è coordinata dal Corpo Unico.
5. I costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature già in uso, per l'installazione di nuove apparecchiature e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse sono trasferiti da ciascun Comune al N.C.I. sulla base del numero di apparecchi installati/da installare su ogni territorio comunale. Il N.C.I. può altresì sostenere costi di investimento per l'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza con risorse proprie e/o trasferite da altri Enti. I costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono in tutti i casi trasferiti dai Comuni al N.C.I.
6. Il N.C.I. subentra nei contratti in essere dei Comuni per le apparecchiature già installate, nelle more di una rivisitazione degli stessi. Le spese sostenute dai Comuni aderenti alla convenzione, per i contratti in essere, sono trasferite al NCI.
7. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente al NCI l'ubicazione sul proprio territorio dei sistemi di videosorveglianza di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.
8. Il N.C.I. per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposito regolamento.

## **ART. 11 COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL CORPO UNICO**

1. Ai sensi dello Statuto, il N.C.I. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di Legge e di regolamento.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo unico è la Giunta del N.C.I., che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. Nell'ambito delle specifiche competenze i Sindaci sui propri territori ed il Presidente del N.C.I. sono le autorità alle quali il Comandante del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Locale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

L'N.C.I. s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dalla Giunta del N.C.I. relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo l'Assemblea del N.C.I. trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta del N.C.I., e di concerto con il Comandante del Corpo.

4. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:

Il Presidente del N.C.I. è l'autorità di Polizia Locale del territorio del N.C.I.;

La Giunta del N.C.I. collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione.

In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione, determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale di personale;

- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

5. Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo delle amministrazioni firmatarie la presente convenzione ed assicurare il costante monitoraggio sulla qualità, sull'efficienza e sulla economicità dei servizi erogati, sono previsti con cadenza semestrale, tavoli di incontro e verifica politica. Ai predetti incontri potranno, di volta in volta, essere invitati anche i tecnici del servizio e/o della funzione conferita. Ogni amministrazione firmataria sarà titolata a richiedere, al di là dei termini indicati, l'apertura di un tavolo di confronto sia politico che tecnico per quelle situazioni che necessitassero di particolari forme di confronto politico e/o analisi tecnico giuridica.

#### **ART. 12 DURATA DELLA CONVENIONE - RECESSO**

1. La presente convenzione decorre dal 1.1.2023 ed ha durata indeterminata salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dal conferimento in gestione associata della funzione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le

medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al NCI della deliberazione consigliare adottata.

3. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune recedente, deciso da parte della Giunta del N.C.I., del personale conferito dal comune interessato o che il N.C.I. ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
4. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso, può essere trasferita dal N.C.I. al Comune recedente anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'Assemblea del N.C.I. può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che il N.C.I. deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta del N.C.I. e da approvarsi da parte del Consiglio del N.C.I..
5. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che il N.C.I. utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano al N.C.I..
6. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed

immobili risultanti dagli investimenti effettuati dal N.C.I., destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo al N.C.I., relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo al N.C.I..

7. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni recedenti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dal N.C.I. destinati esclusivamente ai Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto del recesso e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica al N.C.I., viene assunta dal Comune che fra i recedenti interessati dai beni del N.C.I., è designato come Comune Capofila. I Comuni recedenti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo il recesso.
8. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dal N.C.I., non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto del recesso, restano in capo al N.C.I. che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al

recesso.

9. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento del N.C.I. si applica quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto.

#### **ART. 13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei dati (RGPD) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.
2. Il N.C. I. è titolare del trattamento dei dati operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione ai sensi dell'art. 4 del citato RGDP.

#### **ART. 14 CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 15 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e il N.C.I., con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto del N.C.I., al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 16 REGISTRAZIONE**



1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

#### **ART. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. La presente convenzione si pone in continuità con le precedenti convenzioni in materia Scrittura Privata n.3 del 30/06/2015 e n.6 del 18/04/2017 della quale costituisce una rimodulazione.

Per i Comuni di Castel Guelfo di Bologna e di Mordano il conferimento al N.C.I. delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art.12

2. Per quanto attiene gli strumenti automatici di rilevazione delle infrazioni di cui all'art.9, nelle more della definizione di un'unica modalità gestionale e di un unico contratto a livello di N.C.I, i contratti in essere del Comune di Imola rimangono in capo allo stesso Comune.
3. Gli enti firmatari concordano di verificare la funzionalità della presente Convenzione dopo un anno dalla sua operatività, al fine di apportarvi eventuali opportune modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Imola - Panieri Marco

Per il Comune di Medicina - Montanari Matteo

Per il Comune di Castel Guelfo di Bologna - Franceschi Claudio

Per il Comune di Mordano – Tassinari Nicola

Per il Comune di Borgo Tossignano - Ghini Mauro

Per il Comune di Casalfiumanese - Poli Beatrice



Per il Comune di Castel Del Rio – Baldazzi Alberto

Per il Comune di Dozza – Albertazzi Luca

Per il Comune di Fontanelice - Meluzzi Gabriele

Per il Nuovo Circondario Imolese - Panieri Marco